

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "EMILIA ROMAGNA FESTIVAL"**

Oggi 30 marzo 2021 alle ore 17.00 in Imola (BO) presso la sede legale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017);

2) Varie ed eventuali

Stante il perdurare delle restrizioni adottate con provvedimenti del Governo per contrastare il contagio da Covid-19, l'Assemblea si è tenuta in audio-videoconferenza con modalità tali da poter individuare i soci presenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il sig. Massimo Mercelli. Segretaria la sig.ra Marila Zorzini.

Il Presidente constata e dà atto:

--che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;

--che sono presenti modalità audio-videoconferenza i seguenti soci dell'Associazione aventi diritto di voto (oltre a allo stesso presidente): Filippo Agnelli, Donato D'Antonio, Franco Fabbri, Laura Beatrice Ferrari, Maria Alba Ferrari, Fulvio Fiorio, Franco Gaddoni, Michelangelo Galeati, Aldo Laganà, Silvia Poli, Paola Samoggia, Marila Zorzini. Per delega il socio Mariano Mercelli tramite delega a Maria Alba Ferrari;

--che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

--che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e, quindi, comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova indisciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti

di approvare le modifiche agli articoli dello Statuto sociale, come da testo allegato al presente verbale.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

La Segretaria

Il Presidente *Giampaoli* La Segretaria *Choulet*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EMILIA ROMAGNA FESTIVAL"

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente concernente il Terzo settore, l'associazione culturale denominata: "EMILIA ROMAGNA FESTIVAL".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO) ed opera nel territorio della Regione Emilia Romagna, nel territorio nazionale e in quello internazionale, con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione intende operare senza fini di lucro nel settore di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017, lettera i).

L'Associazione potrà pregiarsi della qualifica di "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS", previa iscrizione della Associazione medesima nel RUNTS, Registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

Art. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi specifici.

Art. 3 (Efficacia)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art. 4 (Interpretazione)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore di terzi, finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Sono obiettivi specifici della associazione:

A) di promuovere lo spettacolo e la cultura musicale grazie all'organizzazione di un Festival dedicato a favorire la diffusione della musica, secondo gli intendimenti che il Consiglio Direttivo indicherà periodicamente;

B) di diffondere la cultura musicale in Italia e all'estero, valorizzando autori ed esecutori (solisti, gruppi cameristici, orchestre, cori);

C) di divenire promotore di eventi musicali e culturali grazie anche alla creazione di collaborazioni europee ed internazionali, con l'intento di svilupparne la dimensione ed il carattere;

D) di sviluppare la propria funzione educativa nei confronti del pubblico locale, di divenire agente di sensibilizzazione, e di sviluppare il proprio radicamento nel territorio in cui agisce;

E) di essere parte esemplificativa di progetti di alta formazione musicale e di promuovere la formazione artistica e professionale dei giovani musicisti;

F) di promuovere la ricerca storica, la pubblicazione in stampa e la registrazione in ambito musicale;

G) di programmare qualsiasi altra manifestazione necessaria od utile al raggiungimento dei predetti scopi sociali.

E) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, compiendo, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

L'associazione può aderire ad altre associazioni e/o organizzazioni che perseguano i medesimi obiettivi o analoghe finalità.

Art. 6 (Soci e ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire alla Associazione anche persone giuridiche o altre associazioni che ne condividano le finalità e che parteciperanno alle attività associative tramite il legale rappresentante delle medesime, con gli stessi diritti e doveri delle persone fisiche.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata ad apposita domanda scritta dell'interessato, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci si dividono in soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione (atto costitutivo).

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, a sostegno dell'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica differenze di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Art. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo, quando obbligatorio per legge
- Organo di Revisione, quando obbligatorio per legge

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione telematico/internet, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La seconda convocazione non può derogare dalle maggioranze previste per la prima.

Per la modifica dello statuto, qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un

mezzo dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Art. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o altra causa, il Consiglio può provvedere alla surroga che dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea convocata; il nuovo consigliere durerà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione e nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo dell'Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 (Organo di controllo)

E' nominato facoltativamente e comunque qualora obbligatorio in base alla normativa vigente. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato facoltativamente e comunque qualora obbligatorio in base alla normativa vigente. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi derivanti da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Art. 19 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi della normativa vigente nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 (Responsabilità della organizzazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 24 (Assicurazione dell'organizzazione)

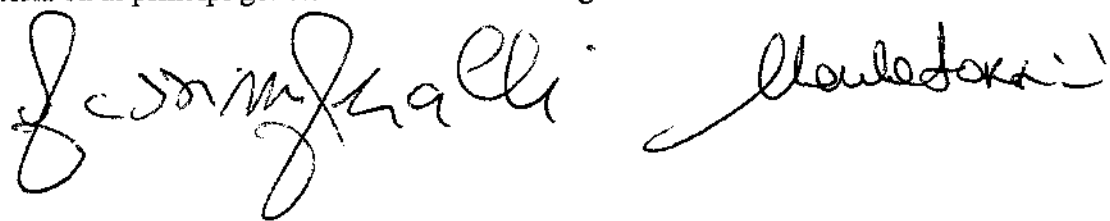
L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Art. 25 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 460
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 30/03/2021 REGISTRATO IL 08/04/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000460

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MRCMSM59E21E289R MERCELLI MASSIMO
 ID. TELEMATICO: TGL21L000460000II

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	128,00
1553	16,00
TOTALE	344,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01516741202

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1